

Regolamento REACH: Regione Toscana- Delibera G.M. 346 del 22/03/2010

**“Reg. CE 1907/2006. Recepimento dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009.
Istituzione del coordinamento regionale per la sicurezza chimica”**

La delibera è volta al recepimento dell'Accordo del 29/10/2009 tra Stato e Regioni in tema di sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo, finalizzato all'attuazione del Reg. CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con la delibera 346 la Giunta provvede a dare attuazione all'Accordo citato individuando:

- a) la Regione quale Autorità per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al regolamento REACH, di cui al sopra citato Accordo e di cui al regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) che, tra l'altro, modifica il Reg. REACH);
- b) il Comune quale Autorità preposta ai controlli sul regolamento REACH e sul regolamento CLP;
- c) i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana quali articolazioni organizzative territoriali responsabili dell'esecuzione dei controlli, che opereranno in stretto raccordo e collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), avvalendosi del personale specificatamente formato per le attività inerente il controllo ufficiale sul regolamento REACH;

La Giunta, inoltre, con la delibera in oggetto ha provveduto all'istituzione e alla definizione della composizione del Coordinamento regionale per la sicurezza chimica, avente funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività di formazione degli operatori, di informazione alle imprese e di controllo ufficiale. Il Coordinamento, che per le proprie attività ha la facoltà di avvalersi del supporto tecnico di una o più aziende UU.SS.LL. in qualità di capofila regionali, deve riunirsi con frequenza almeno trimestrale.

Le attività di controllo prevedranno almeno le seguenti verifiche:

- a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test, notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH ;
- b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'articolo 67 del regolamento REACH ;
- c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena d'approvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del regolamento REACH :
 - le prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione ;
 - la relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista ;
 - la verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di dati di sicurezza ;
 - la verifica della presenza dell'allegato alla scheda di dati sicurezza, contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la relazione sulla sicurezza chimica;
 - la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in quanto tale, contenuta in miscele o in articoli ;
 - la verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia;

- l'avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento ;
 - la corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza che nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele ;
- d) il rispetto dei termini disposti in una concessione di autorizzazione.